



## DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2018

Oggetto: Porto di Napoli - Molo Carmine - Fratelli Iorio s.r.l. – rilascio concessione di un manufatto su due livelli della superficie complessiva di mq. 163, adibito a deposito con annessi uffici per l'espletamento della propria attività di lavori edili, navali termoacustici, isolanti, refrattari e pavimentazioni – decorrenza 01.01.2017/31.12.2020.

### IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci e Faraone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Vista la licenza n° n.36/2014 - rep.7387, rilasciata in data 10/07/2014 e scaduta il 31/12/2016, con la quale la S.r.l. F.lli Iorio è stata autorizzata all'utilizzazione di un bene demaniale marittimo, situato nel Comune di Napoli e, precisamente, in località Molo Carmine del porto di Napoli, individuato catastalmente al Fg.146 p.lla 166, consistente in un manufatto su due livelli della superficie complessiva di mq. 163, adibito a deposito ed uffici per l'espletamento della propria attività di lavori edili, navali termoacustici, isolanti, refrattari e pavimentazioni;

Considerato che con istanza (Mod. D2), assunta al protocollo generale n. 6886 in data 7.11.2016, la predetta società ha chiesto il rinnovo della licenza di concessione per una durata di quattro anni, dal 1.01.2017 al 31.12.2020;

Considerato che tale istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N. con avviso AdSP n°1528 del 29.11.2016, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Considerato, altresì, che la suddetta società ha già corrisposto il canone demaniale marittimo anno 2017 come risulta da reversale di introito n°300/2017 e, pertanto, non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione, come risulta da estratto conto agli atti dell'Ufficio ed ha, altresì, prestato idonea garanzia, ex art. 17 Reg. cod. nav., a mezzo polizza fideiussoria n. 00A0643374 emessa il 06/03/2017 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia n. 116, a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;



Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco Messineo**

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio di una concessione demaniale quadriennale, come da bozza di licenza allegata, a favore della società Fratelli Iorio s.r.l., per il mantenimento di un bene demaniale marittimo in località Molo Carmine, individuato catastalmente al Fg.146 p.lla 166, consistente in un manufatto su due livelli della superficie complessiva di mq. 163, adibito a deposito con annessi uffici per l'espletamento della propria attività di lavori edili, navali termoacustici, isolanti, refrattari e pavimentazioni, con decorrenza dal 1.01.2017 al 31.12.2020.

Alla suddetta concessione verrà applicato il canone demaniale annuo così come determinato in applicazione alla legge 494/93 e s.m.i. ed ammontante per l'anno 2018 (valore Istat) ad € 4.662,02 (quattromilaseicentossessantadue/02).

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 19.02.2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro SPIRITO**

Rif. Rubrica n. 71 b    *Rep. Archivio Dem. B 68 /r.a.*                      Cod. cliente 301911

N.....del Registro concessioni Anno 2018    - N..... del Repertorio

**A U T O R I T À   D I   S I S T E M A   P O R T U A L E**  
**D E L   M A R   T I R R E N O   C E N T R A L E**

Codice Fiscale 95255720633

**IL PRESIDENTE**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (Adsp);

**Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

**Viste** le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

**Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

**Premesso che:**

- con licenza n.36/2014 - rep.7387, rilasciata in data 10/07/2014 e scaduta il 31/12/2016, alla S.r.l. F.lli Iorio è stato concesso il mantenimento di un bene demaniale marittimo, situato nel Comune di Napoli e, precisamente, in località Molo Carmine del porto di Napoli, individuato catastalmente al Fg.146 p.la 166, consistente in un manufatto su due livelli della superficie complessiva di mq. 163, adibito a deposito ed uffici per l'espletamento della propria attività di lavori edili,, navali termoacustici, isolanti, refrattari e pavimentazioni;
- con istanza (Mod.D2-SID) pervenuta in data 07/11/2016 ed assunta al prot. AP n.6886, la citata S.r.l. F.lli Iorio ha chiesto il rinnovo della licenza di concessione per una durata di quattro anni;
- la predetta istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 R.C.N. con avviso AP n.1528 del 29/11/2016, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;
- il canone demaniale annuo per la presente concessione, determinato con riferimento alla legge 494/93 e s.m.i., ammonta a complessivi € 4.662,02 valore 2018;
- Il canone demaniale marittimo (anno 2017) richiesto con fattura n°291 del 07.02.2017 è stato regolarmente corrisposto mediante reversale n°300 del 13.02.2017 e come da estratto contabile datato 22.01.2018, agli atti d'ufficio, la società F.lli IORIO s.r.l. non presenta esposizione debitoria pregressa nei confronti dell'Amministrazione portuale.

- la F.Ili Iorio. S.r.l. ha provveduto a depositare, in data 06/04/2017 la polizza fideiussoria n. 00A0643374 emessa il 06/03/2017 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia n. 116, richiesta con nota prot. n. 240 del 17/02/2017, costituita ai sensi dell’art. 17 del regolamento al codice della navigazione a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;
- ai fini antimafia (art.67 D.Lgs n.159/2011) è stata effettuata richiesta di comunicazione antimafia alla B.D.N.A. in data 06/03/2017;

dato atto che non sono state svolte ulteriori formalità istruttorie in quanto trattasi del diritto inerente beni demaniali marittimi già assentito con precedente rapporto concessorio e per lo stesso scopo;

**Il Dirigente Area Istituzionale**

**Dott. Emilio SQUILLANTE**

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall’Ufficio Demanio.

**Il Segretario Generale**

**Ing. Francesco MESSINEO**

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale.

**CONCEDE**

alla **F.Ili IORIO S.R.L. (P.IVA 06988760630)**, con sede in Napoli, Molo Carmine, interno porto, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*,

di occupare i seguenti beni demaniali marittimi situati nel Comune di Napoli (F839) e precisamente individuati catastalmente al Fg. 146 part.lla 166 in C.T., e costituiti da un manufatto su due livelli della superficie complessiva di mq. 163, adibito a deposito ed uffici per l'espletamento dell'attività ad ufficio per lo svolgimento della propria attività di lavori edili, navali termoacustici, isolanti, refrattari e pavimentazioni, il tutto come rappresentato nell'allegato elaborato grafico a firma del geom. Illiano Giuseppe, che si allega al presente atto per farne parte integrante.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente **dal 01/01/2017 al 31/12/2020**, con l'obbligo di corrispondere all'Adsp, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 18.585,98 (diciottomilacinquecentottantacinque/98)**, come sopra determinato, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., e soggetto ad indicizzazione annuale a norma dell'art.04 L.494/93.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo

dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della



Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'Adsp;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M\_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' Adsp.

Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;

7. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
8. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
9. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
  - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
  - s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'Adsp, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

11. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuno modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360.
12. il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
13. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in una;
14. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

15. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo
16. il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da *“Incendio, fulmine, esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonora provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica”*;
17. il concessionario provvederà a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oggetto del presente atto;
18. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
19. il concessionario ha l'obbligo di:
  - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
  - segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
  - rappresentare all'Adsp il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di

ordinaria manutenzione;

- in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

**Al concessionario:**

- avendo pagato il canone demaniale dovuto per l'anno 2017 come risulta da reversale di introito n°300 del 13.02.2017;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria n. 00A0643374 emessa il 06/03/2017 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia n.116 a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli al Molo Carmine interno porto Napoli.

Napoli, .....

**IL CONCESSIONARIO**

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 1, 2, 4, 8, 11 e 12.

**IL CONCESSIONARIO**

---

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE**

**DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**IL PRESIDENTE**

**Pietro SPIRITO**